

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON HANDICAP

(Gazzetta n° 123 del 15/12/1997)

Premesso

- che nella Provincia di Forlì-Cesena è avviato da tempo un processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e che in particolare frequentano le scuole statali nell'anno scolastico 1996-97 n. 590 ragazzi con handicap, di cui n. 48 nella scuola materna, n.269 della scuola elementare, n. 203 nella scuola media inferiore e n.70 nella scuola media superiore;
- che al fine di rendere efficaci e di qualificare i processi di integrazione scolastica degli alunni handicappati, coinvolgendo al massimo gli Enti obbligati ed utilizzando in modo integrato le risorse disponibili sul territorio, è opportuno coordinare la programmazione degli interventi necessari per affiancare e sostenere la scuola nel perseguimento dei suoi obiettivi socio-educativi a favore degli alunni in situazione di handicap;
- che per i fini di cui sopra ed in particolare per definire un programma di intervento coordinato in ambito provinciale che individui in modo chiaro le precise competenze di legge e gli adempimenti dei soggetti istituzionali chiamati alla realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 12,13 e 14, Legge 104/92 e per garantire il pieno diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap (L.R. 6/83), è necessario ed opportuno ricorrere allo strumento giuridico dell'accordo di programma di cui all'art.27, Legge 142/90 secondo la previsione ed i criteri indicati dall'art. 13, comma 1, lettera a della Legge 104/92 e dal DM applicativo del 9/7/1992;
- che per assicurare una omogenea disciplina in ambito provinciale dei processi di integrazione scolastica, è opportuno che l'accordo provinciale oltre che essere immediatamente vincolante, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM citato, fra gli Enti sottoscrittori in merito all'integrazione nella scuola secondaria superiore, definisca anche le norme generali di riferimento provinciale per gli accordi di programma territoriali di ambito più ristretto (intercomunali, art.2, comma 1, DM citato).

Tutto ciò premesso

tra il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, il Provveditore agli Studi della Provincia di Forlì-Cesena, il legale rappresentante dell'Azienda Unità sanitaria locale di Forlì, i Sindaci dei Comuni sedi di scuole secondarie superiori: Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Galeata, Bagno di Romagna, Sarsina, Savignano, o i loro rispettivi delegati; su richiesta del Provveditore agli Studi di Forlì-Cesena e su proposta del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, che ha promosso l'Accordo ai sensi dell'art.27, Legge 142/90 e dell'art.2, comma 2 del DM 9/7/1992, stanti le competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Contenuto dell'accordo

- 1- Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente fra loro, nonché singolarmente verso gli utenti, ognuna, per le proprie competenze, ad attuare le prestazioni ed i servizi contenuti nel programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap di cui all'art. 13, Legge 104/92, allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante.
- 2- Ciascuna parte si impegna in particolare a erogare i finanziamenti dovuti per legge relativamente alle proprie competenze in materia di integrazione nelle scuole secondarie superiori, come descritte nel programma allegato quale parte integrante del presente Accordo. E di seguito sinteticamente riportate:

Amministrazioni Comunali

Competenze	Normativa di riferimento
- Trasporti speciali (collettivi o individualizzati)	Legge 118/72, art. 28,3 L.R. 6/83, art.3, lett.a,p.4, art. 9,3 Legge 104/92, art.26

- Assistenza per l'autonomia personale e la comunicazione
- ed altre forme di assistenza individuale:
 - a) personale ausiliario (limitatamente ai Comuni sedi di istituti con personale ausiliario di competenza comunale);
 - b) assistenti da parte dei Comuni di residenza per tutti gli istituti di scuola secondaria superiore;
 - c) educatori da parte dei Comuni di residenza per tutti gli istituti di scuola secondaria superiore.
- Materiale didattico e strumentale speciale
- Progetti speciali per la qualificazione dell'integrazione scolastica in collaborazione con le scuole, il Provveditorato, i distretti scolastici
- Organizzazione di attività extrascolastiche integrative dell'attività didattica col GLIP e con gli OOCC della scuola
- Eliminazione barriere architettoniche (negli istituti di competenza del Comune per l'edilizia scolastica: professionali, magistrali, liceo classico, istituto d'arte), nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge 11 gennaio 1996, n.23 "Norme per l'edilizia scolastica" e successive modificazioni e integrazioni

DPR 616/77,art.42 e 45
Legge 104/92,art.13,3 art.9
DPR 347/83
L.R.6/83, art.3 e19

ART.2

Spetta ai responsabili dell'estrutture organizzative nelle quali è articolato l'apparato amministrativo di ciascun soggetto contraente, secondo le materie loro specificamente attribuite, assolvere ai compiti ed agli adempimenti connessi alle competenze come sopra individuate per ciascun soggetto firmatario.

ART. 3

Ciascun soggetto obbligato a norma del presente Accordo di programma si impegna a prevedere per ciascun esercizio finanziario appositi stanziamenti di bilancio per gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo stesso, nel rispetto delle vigenti norme finanziarie e nei limiti delle risorse di bilancio, compatibilmente con le priorità d'intervento definite da ciascun firmatario nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART.4

Nell'ambito degli accordi intercomunali o con altre specifiche intese che saranno stipulate secondo gli indirizzi contenuti nel presente Accordo, verranno definiti con tutti gli altri Comuni della Provincia in cui risiedono portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore del territorio provinciale, gli oneri ad essi spettanti per l'attuazione dei servizi oggetto del presente Accordo, posti a loro carico dalla legge al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto allo studio degli handicappati nell'ambito della scuola secondaria superiore.

ART.5

ENTI CONVENZIONATI CON LE PARTI STIPULANTI

1. Qualora la gestione dei servizi di competenza dei contraenti sia effettuata in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, i soggetti convenzionati possono esprimere pareri e formulare osservazioni sull'esecuzione dell'accordo al Collegio di vigilanza limitatamente alle esigenze dei servizi gestiti in convenzione.
2. Detti soggetti convenzionati, in esecuzione del presente Accordo di programma stipuleranno con i sottoscrittori dello stesso "intese operative", affinché venga assicurato il coordinamento di tutti i servizi oggetto dell'Accordo.
3. Gli enti pubblici e privati convenzionati devono possedere i requisiti minimali previsti dalla legge sull'handicap (Legge 104/92, art.8, comma 1, art. 38, comma 1) oltre ai requisiti specifici per la gestione dei singoli servizi che sono stabiliti dalle normative di settore o che saranno fissati dagli accordi comunali.

ART. 6

COLLEGIO DI VIGILANZA, COLLEGIO ARBITRALE, FORO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art.27 della legge 8/6/1990, n. 142, è costituito il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma; composto dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena (o suo delegato), che lo presiede, dal Provveditore agli Studi di Forlì-Cesena (o suo delegato), dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale firmataria (o suo delegato), dal Sindaco (o suo delegato) di ciascuna Amministrazione comunale firmataria, dal Prefetto di Forlì (o suo delegato). Al Collegio di vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, consistenti nell'adottare, previa diffida scritta, con oneri a carico della stesse, provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quanto questi siano sottratti a valutazione discrezionali e siano individuati come atti dovuti e chiaramente rinvenibili nel testo dell'Accordo.
2. Le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo non risolubili dal Collegio di vigilanza nell'esercizio dei poteri conferitigli, sono rimesse ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle due parti in conflitto o dal Collegio di vigilanza e dalla parte con esso in conflitto ed un terzo nominato dai primi due; il collegio decide ai sensi dell'art. 806 CPC e seguenti. Il ricorso al collegio arbitrale sospende l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Collegio di vigilanza.
3. Le controversie giudiziali sono riservate al Foro di Forlì, salvo competenza esclusiva del TAR.

ART. 7

DURATA

Il presente Accordo di programma ha la durata di anni 3 e precisamente per il periodo dall'1/9/1996 al 30/8/1999, corrispondente agli anni scolastici 1996-97,1997-98,1998-99, verrà adottato con ordinanza del Presidente dell'Amministrazione provinciale e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
(ART.13 L. 104/92)

PARTE 1 - PREMESSA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Una sintetica ricognizione delle fonti normative più significative evidenzia i seguenti atti:

- L.5-2-1992, N.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e norme di legge precedenti e seguenti, in quanto applicabili (con particolare riferimento a: L. 4-7-1977, n.517; L.20-5-1982, N. 270; L. 30-3-1971, n. 118; DPR 24-7-1977 n.616);
- DPR 24-2-1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap);
- Regione Emilia Romagna , obiettivi e linee di indirizzo per la definizione degli accordi di programma Aprile 1993;
- Assessorato Sanità e Servizi sociali-Regione Emilia Romagna, Linee di indirizzo alle UU.SS.LL.per l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap, 11-4-1994;
- D.M. 9-7-1992 (Criteri per la stipula degli accordi di programma).

2. DUPLICE NATURA DELL'ACCORDO PROVINCIALE:

L'accordo provinciale di programma assume la duplice valenza di:

- a) protocollo di accordo provinciale per l'integrazione scolastica nella scuola secondaria superiore;
- b) quadro di riferimento provinciale per i successivi accordi di programma territoriali (di riforma sovracomunali); la dimensione territoriale sovracomunale coincide con il territorio delle attuali Aziende USL (Forlì, Cesena).

3. OBIETTIVI DEGLI ACCORDI

L'accordo provinciale è finalizzato al coordinamento ed alla programmazione di interventi formativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali e del tempo libero, da realizzare nell'ambito delle scuole secondarie superiori.

Gli accordi (sovr)comunali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici, per favorire l'effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale.

4. SOGGETTI CONTRAENTI DEGLI ACCORDI

Gli accordi vengono sottoscritti, a seguito di apposita conferenza dei servizi, dai seguenti soggetti istituzionali:

- Accordo provinciale: (*) Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Provveditore agli Studi di Forlì Cesena, Legali rappresentanti delle Aziende USL di Forlì e di Cesena, Sindaci dei Comuni (sedi di istituti di istruzione secondaria superiore).
- Accordi (sovr)comunali: (*) Sindaco oppure il Legale rappresentante del consorzio di comuni o il Sindaco del comune capofila, Provveditore agli studi, Legale rappresentante della Azienda USL, Presidente dei Distretti scolastici interessati (ed eventualmente altre pubbliche amministrazioni invitate).

(*) Soggetto promotore dell'accordo e curatore della sua formalizzazione mediante pubblicazione.

5. COINVOLGIMENTO, ATTUAZIONE, VERIFICA

Nella fase di definizione degli accordi saranno sentite, attraverso audizioni e pubbliche iniziative, le associazioni dei genitori e del volontariato, le organizzazioni sindacali e professionali degli operatori scolastici e socio-sanitari.

Saranno promossi, a cura dei soggetti contraenti degli accordi, momenti seminariali di approfondimento e studio per una migliore conoscenza e diffusione dei contenuti degli accordi.

Si stabilisce un periodo di TRE ANNI, a decorrere dalla stipula dell'accordo, al termine del quale procedere ad una comune verifica dell'attuazione e del rispetto degli accordi di programma, sulla base delle risultanze espresse dai collegi di vigilanza, di cui al punto successivo.

6. COLLEGIO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE E COMPITI

Ai sensi dell'Art. 27 della L. 8-6-1990, N. 142, è costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma, composto dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena (o suo delegato), che lo presiede, dal Provveditore agli Studi di Forlì-Cesena (o suo delegato), dal Direttore Generale di ciascuna Azienda USL firmataria (o suo delegato), dal Sindaco (o suo delegato) di ciascuna Amministrazione Comunale firmataria, dal Prefetto di Forlì (o suo delegato).

Al Collegio di vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, consistenti nell'adottare, previa diffida scritta e con oneri a carico delle stesse, i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti e chiaramente rinvenibili nel testo dell'accordo.

PARTE II IL PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE SULL'HANDICAP

7. PRIMA CONOSCENZA DELL'ALUNNO IN DIFFICOLTA' (SEGNALAZIONE, CERTIFICAZIONE, DIAGNOSI FUNZIONALE)

7.1 - (Compiti della scuola)

Ogni scuola si impegna a:

- segnalare alunni in particolare difficoltà ai competenti servizi USL, mediante specifica istanza indirizzata al responsabile del Servizio. Tale richiesta, che implica una adeguata e motivata informazione alla famiglia, sarà inoltrata dal Capo di Istituto, tramite un modello convenuto (Mod. S.), entro:
 - il primo bimestre (per gli alunni frequentanti le classi o sezioni intermedie e terminali);
 - il secondo bimestre (per gli alunni frequentanti le sezioni o classi iniziali della scuola materna, elementare, media).

Tale documento non prefigura ovviamente una situazione di handicap, ma segnala una condizione di disagio scolastico che comporta l'intervento coordinato degli operatori scolastici e dei servizi socio-sanitari per ogni possibile forma di prevenzione.

7.2 - (Compiti dell'USL)

Ogni USL, in relazione all'accertamento clinico effettuato:

- attesta l'eventuale deficit mediante apposita certificazione, utilizzando il modello convenuto a livello provinciale (mod. C);
- si attiene alla classificazione delle tipologie definita a livello provinciale e sviluppa la diagnosi sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Emilia-Romagna;
- predispose la diagnosi funzionale utilizzando l'apposito modello concordato (Mod. DF). La diagnosi funzionale contiene una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno; si articola in dati di anamnesi e in un profilo clinico; considera difficoltà, capacità e potenzialità di sviluppo; provvede a rinnovare la diagnosi funzionale almeno ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato;
- individua il referente dell'equipe USL per ogni alunno, segnalandone il nominativo e le modalità per la reperibilità. Il referente va individuato prioritariamente nella figura del neuropsichiatra infantile e dello psicologo;
- trasmette la documentazione diagnostica al Capo di Istituto della scuola interessata, nonché al Provveditorato agli Studi (e alla famiglia, solo su esplicita richiesta) in tempo utile alla definizione degli organici del personale della scuola, sulla base di un piano concordato con l'Ufficio H del Provveditorato agli Studi.

8. CONOSCENZA APPROFONDIRITA DELL'ALUNNO (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE)

8.1 - (IL PDF COME STRUMENTO INTERPROFESSIONALE)

Congiuntamente l'USL e la scuola, sentita la famiglia, si impegnano per ogni alunno certificato iscritto alla scuola (dalla materna alla scuola secondaria superiore) a:

- elaborare il Profilo dinamico funzionale utilizzando il modello convenuto a livello provinciale (Mod. PDF);
- verificare ed aggiornare i dati e le informazioni contenute nel PDF, anche al fine di una più idonea progettazione didattica rivolta all'alunno interessato.

8.2 - (CARATTERISTICHE DEL PDF)

Il profilo dinamico funzionale sarà privo di pretese definitive e classificatorie e dovrà piuttosto rappresentare un momento di interazione e confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (i docenti, i tecnici USL e, fin dove è possibile, la famiglia).

Il profilo potrà partire da osservazioni partecipate sull'alunno, colto nella relazione con gli altri, le cose, se stesso, in una pluralità di contesti esistenziali (propri ai diversi "osservatori"), ma con particolare riferimento all'ambiente scolastico.

Il profilo dovrà descrivere ed evidenziare:

- i livelli di "funzionalità" nelle varie aree di espressione dell'identità;

- le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali;
- gli apprendimenti, riferiti ai diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive occasioni/situazioni di esperienza;
- il quadro evolutivo ed i potenziali di sviluppo, elementi questi indispensabili per promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che riabilitativa;

8.3 - (ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PDF)

Il profilo sarà aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore;

- la rispondenza del profilo sarà valutata mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo a scadenze di massima biennali (alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, della seconda media, del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore);
- per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del PDF sono calendarizzati almeno 2 incontri inter-professionali per ogni alunno durante l'anno scolastico interessato; per consentire i bilanci biennali è calendarizzato almeno 1 incontro inter-professionale, durante l'anno scolastico interessato; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto, che li presiede direttamente o tramite un proprio delegato.
- Il quadro degli impegni concordati risulta dall'allegata tabella degli incontri inter-professionali (v.tavola 1), che costituisce parte integrante del presente documento.

8.4 - (INFORMATIZZAZIONE DEI DATI)

Fatte salve le garanzie di riservatezza, si procede alla progressiva informatizzazione dello strumento di raccolta dei dati (Mod.PDF): si stabilisce un periodo massimo di tre anni per la costituzione di un archivio provinciale disponibile, in via riservata, dell'Amministrazione Scolastica, agli operatori delle USL e degli Enti Locali. A tal fine, i contraenti del presente accordo si impegnano ciascuno con un adeguato stanziamento annuo, da definire congiuntamente insieme alle caratteristiche della rete informativa.

9. LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA PERSONALIZZATA (PEP)

9.1 - (PROGETTO DI VITA E PROGETTO EDUCATIVO)

Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene definito uno specifico Progetto Educativo Individualizzato (da ora in avanti "Personalizzato"), che preveda l'integrazione degli interventi educativi, riabilitativi e sociali, predisposti a favore dell'alunno, per un determinato periodo di tempo, di norma annuale.

In questo quadro il Progetto Educativo Personalizzato (PEP) si inserisce nella prospettiva del progetto esistenziale e di vita per ogni ragazzo.

9.2 - (IL PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO)

Il PEP, nel significato di Progetto educativo didattico personalizzato:

- integra aspetti educativi, didattici, riabilitativi;
- contiene: conoscenze sull'alunno, sul contesto socio-scolastico (barriere, trasporti, ausili), sull'organizzazione scolastica, sull'extrascuola (famigliari, consulenze, terapie/riabilitazioni, interventi extrascolastici, ecc.):
- individua possibili punti di partenza e potenzialità di sviluppo
- definisce finalità ed obiettivi, in relazione al progetto di istituto e di classe;
- articola tempi e modalità del lavoro didattico in classe ed in altri contesti scolastici;
- prevede modalità e tempi di presenza dell'insegnante di sostegno e delle altre figure professionali;
- individua le modalità di coinvolgimento della famiglia;
- definisce modalità e periodicità della valutazione.

9.3 - (I contenuti del PEP - Progetto Educativo Personalizzato)

Ogni PEP quindi dovrà presentare in premessa il quadro degli interventi didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di raccordo fra attività scolastiche ed extrascolastiche. Saranno inoltre indicati impegni, responsabilità ed obiettivi dei diversi soggetti che intervengono sull'alunno. In particolare, sotto il profilo operativo, il PEP dovrà esplicitamente indicare:

- il percorso didattico individualizzato (itinerari, obiettivi specifici, unità di tempo, possibili collegamenti con l'ordinaria attività didattica della classe/sezione)
- una previsione del piano orario settimanale della classe e delle modalità di frequenza dell'alunno con handicap, nonché gli interventi dei diversi operatori

9.4. - (La redazione del PEP)

Il PEP viene redatto su iniziativa della scuola, tramite l'apposito gruppo operativo di lavoro, istituito per ogni singolo alunno. Pertanto la stesura del PEP nonché le verifiche e gli adeguamenti, sono frutto di un'azione congiunta degli operatori scolastici (curricolari e di sostegno) e degli operatori sanitari (in particolare il referente designato dall'U.S.L.), curando le forme più opportune di collaborazione dei genitori degli alunni interessati. I genitori vanno riconosciuti come risorsa importante (oltre che portatori di diritti/doveri) nella definizione e nella verifica del processo educativo riguardante i loro figli. Spetta agli operatori suggerire i criteri, le modalità, i tempi opportuni, per un reale e produttivo coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo.

9.5. - (Calendarizzazione degli incontri)

In relazione alla stesura/verifica del PEP, l'U.S.L. si impegna, in una prima fase sperimentale, a garantire la partecipazione dell'operatore referente ad almeno un incontro all'anno, per ogni alunno inserito, secondo la tabella 1 allegata. Tali incontri potranno essere opportunamente calendarizzati e coordinati nell'ambito di ciascuna scuola. In prospettiva dovrà essere garantito lo standard di verifiche (quadrimestrali e/o trimestrali) previsto dall'art.6 del D.P.R. 24/02/1994 (Atto di Indirizzo). Il PEP dovrà essere elaborato annualmente entro il secondo mese dell'a.s., dopo un periodo di opportuna osservazione.

10. RACCORDI, CONTINUITA', VALUTAZIONE

10.1. - (La valutazione degli alunni)

La legge 104, all'art. 16, detta criteri di differenziazione delle procedure e delle modalità di valutazione degli alunni in situazione di handicap, affinché si raccolgano dall'esperienza e dalle performances di ogni soggetto elementi utili a meglio interpretarne l'identità e le potenzialità. La valutazione assume quindi (sia nelle fasi intermedie che nelle fasi finali) una chiara accentuazione formativa (e non classificatoria) ed avrà come riferimento essenziale il vissuto del soggetto nel percorso dell'acquisizione dell'identità, dell'autonomia, dell'approccio alla conoscenza. In relazione al profilo giuridico del problema (attestazione, titolo di studio, prove d'esame) si richiamano interamente le disposizioni amministrative nelle apposite ordinanze ministeriali in materia.

10.2. La continuità educativa

La recente normativa che rafforza il principio della continuità educativa fra i diversi gradi scolastici implica l'adozione di precisi impegni, così definiti:

- incontri coordinati fra i docenti, capi di istituto, operatori USL per consentire: passaggio informazioni, aggiornamento della documentazione (DF, PDF, PEP), orientamento educativo, predisposizione delle condizioni per l'accoglienza;

Nel ciclo di raccordo (2 annualità-ponte) l'USL garantisce gli incontri ordinariamente previsti dal presente Accordo:

- due per la revisione del PDF (anno terminale)
- due per la consulenza sul PEP (1 per ogni classe)

Particolare rilievo assume il raccordo con le esperienze educative non obbligatorie (Asilo nido e scuola dell'infanzia), anche ai fini di una precoce individuazione delle situazioni di rischio, e tenendo conto delle diverse forme di gestione che implicano rapporti con istituzioni private e comunali.

10.3. - (Trattenimento oltre l'età cronologica)

Si riafferma il principio generale che tutte le scuole devono considerarsi disponibili e capaci di accogliere gli alunni in situazione di handicap nelle classi corrispondenti all'età cronologica dei soggetti, indipendentemente dalla preparazione raggiunta. Eventuali limitate eccezioni, motivate a dovere da soggetti competenti, non potranno – di norma – la seconda annualità e comunque non dovranno eccedere – ai sensi della Legge 104/92 – la terza frequenza dell'alunno alla stessa classe. Nella scuola materna in cui non è prevista ripetenza, è auspicabile che la frequenza non si protragga per più di 4 anni (e non potrà eccedere in nessun caso i 5 anni complessivi).

11. - Gruppi di Lavoro a livello d'Istituto

11.1. - (Composizione del Gruppo d'Istituto)

Presso ogni istituzione scolastica si costituisce – su iniziativa del capo d'Istituto, che sentirà in merito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto – un gruppo di lavoro d'Istituto per l'integrazione. Il gruppo sarà formato, in linea di massima, da: 2 insegnanti di base, 2 docenti specializzati, un operatore dei Servizi USL, 2 rappresentanti delle famiglie, 2 rappresentanti degli studenti (scuole superiori) e dal Direttore Didattico o Preside che lo presiede. Potranno essere invitati, di volta in volta, esperti e consulenti sulle materie oggetto di discussione.

11.2. - (Compiti del Gruppo di Istituto)

Il Gruppo di Lavoro stimola e coordina i progetti e le azioni positive messe in atto in ogni unità scolastica, per realizzare l'integrazione scolastica (incontri, progettazione, documentazione, rapporti esterni). In particolare:

- cura i rapporti con la realtà extrascolastica per favorire una più ampia attenzione ai problemi dell'integrazione scolastica e sociale
- formula pareri al capo d'Istituto in merito all'organizzazione dell'integrazione, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse di sostegno (orari, personale, assistenza...)
- definisce i criteri e le modalità per la verifica annuale dello stato dell'integrazione scolastica nell'istituto/Circolo. Può proporre iniziative ai diversi organi collegiali competenti in materia.

11.3 – (Il Gruppo di lavoro per ogni alunno)

Per ogni alunno viene costituito – ai sensi della CM 258/83 – uno specifico gruppo di Lavoro, con il compito di sovrintendere alla progettazione individualizzata dell'integrazione. Per la composizione e le funzioni di detto gruppo si rimanda alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo al Piano Educativo Personalizzato.

12. GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO PROVINCIALE (GLIP e GLIS)

12.1. – (Gruppi a livello provinciale)

A livello provinciale operano, con compiti di consulenza, assistenza e coordinamento, il GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ed il GLIS (Gruppo di Lavoro Integrazione Scolastica), sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 122 dell'11-4-1994

12.2– (Compiti del GLIP – Gruppo Interistituzionale)

Al GLIP è riconosciuta la competenza di esprimere valutazioni tecniche circa le proposte, l'organizzazione e gli esiti, connessi alle iniziative inerenti l'inserimento e l'integrazione scolastica delle persone handicappate.

In particolare:

- formula proposte ed esprime pareri generali all'Amministrazione scolastica in relazione all'impiego migliore delle risorse (umane e non) per l'integrazione;
- formula proposte ed offre consulenza alle scuole in ordine alla progettazione degli interventi;
- formula proposte ed esprime pareri all'Amministrazione Provinciale e agli Enti Locali, in merito a: assegnazione di risorse, progetti mirati,, ipotesi di convenzione;
- formula proposte ed esprime pareri all'Azienda USL circa la definizione degli strumenti diagnostici e conoscitivi, al fine di renderne omogeneo l'utilizzo sul territorio provinciale;
- redige un rapporto annuale sullo stato dell'integrazione scolastica nelle scuole della Provincia, da inviare a tutte le istituzioni scolastiche ed alle autorità competenti

Il GLIP può promuovere audizioni, incontri, seminari, iniziative pubbliche, per animare e sviluppare una cultura positiva sull'handicap, anche mediante il supporto dei soggetti contraenti del presente accordo.

12.3– (Compiti del GLIS – Gruppo Integrazione)

Nello sviluppare il proprio intervento il Gruppo (GLIP) si avvale della collaborazione del GLIS (Gruppo Lavoro Integrazione Scolastica) che rappresenta le istanze e le competenze del mondo della scuola.

In particolare, compete al GLIS, formulare un parere obbligatorio all'Ufficio Scolastico Provinciale circa l'assegnazione alle singole unità scolastiche del personale docente di sostegno.

12.4– (Assegnazione di finanziamenti)

In merito ai criteri di erogazione dei finanziamenti alle scuole, disponibili a vario titolo, si esprimono le seguenti priorità:

- a) supporto anche individuale agli alunni gravi e gravissimi;
- b) progetti sperimentali coordinati;
- c) sussidi didattici ad uso collettivo;
- d) dotazioni tecnologiche;
- e) altro

PARTE III ALUNNI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

13. LE FORME DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI GRAVI

13.1. – (L'alunno grave)

Una specifica attenzione va rivolta ai processi di scolarizzazione degli alunni in particolare situazione di gravità.

Lo stato di gravità, che può essere diversamente riferito alla minorazione, alla disabilità o alla situazione di handicap, può comportare la riduzione dell'autonomia personale e rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella relazionale.

Tale situazione non può essere di ostacolo ai processi di integrazione scolastica, che costituisce un preciso diritto dell'alunno grave e implica un progetto di integrazione al massimo livello di attenzione, di efficienza organizzativa e di capacità psicopedagogia e didattica.

13.3 – (Finalità dell'integrazione)

Obiettivo centrale dell'integrazione è l'apprendimento, che si traduce in una crescita di competenze relazionali e comunicative, a partire dalle capacità complessive residue.

Viene confermata l'esigenza dell'iscrizione dell'alunno ad una classe, cioè l'identificazione del gruppo di appartenenza. Particolari strutture di accoglienza vanno interpretate come momenti temporanei atti a favorire l'avvicinamento e la progressiva integrazione dell'alunno nella classe di appartenenza.

13.4. – (Il personale di sostegno)

L'assegnazione di personale docente di sostegno dovrà avvenire sulla base del piano educativo individualizzato, senza dar luogo ad automatismi.

Sono altresì prevedibili esigenze di personale specializzato (assistente di base, educatore professionale, addetto alla riabilitazione).

La stretta interdipendenza tra educazione e riabilitazione richiede la massima collaborazione fra i diversi operatori – scolastici e non – che intervengono sul soggetto.

13.5 – (La territorialità)

La scuola competente per territorio, che accoglie alunni in situazione di particolare gravità, dovrà offrire le necessarie garanzie in ordine alla disponibilità di spazi ed attrezzature idonee (anche per eventuale riabilitazione). In caso di gravi carenze sarà individuata una scuola diversa in un ambito territoriale compatibile, in accordo tra Scuola, Ente Locale, Azienda USL competenti e famiglia, anche attraverso idonee attività di orientamento, previste per la scuola secondaria superiore al punto 16.2 del presente documento.

14. PROGETTI UEA – UNITA' EDUCATIVE ASSISTENZIALI

14.1 – (Caratteristiche dell'UEA)

Il modello di integrazione, definito come UEA (Unità educativa assistenziale) si configura come eventuale risposta specifica a situazioni di particolare gravità, tali da richiedere momenti, spazi, tempi flessibili. La proposta educativa dovrà infatti integrare bisogni ed esigenze diverse (routine, comunicazione, relazione, apprendimento)

Ogni UEA sarà costituita esclusivamente sulla base di un progetto, proposto dal Capo d'Istituto ove gli alunni sono iscritti e formalizzano mediante convenzione specifica, che definisca gli impegni delle diverse istituzioni coinvolte: Scuola, USL, Ente Locale. La collaborazione è infatti indispensabile per raccordare l'integrazione dell'alunno col gruppo – classe di appartenenza (ed al quale l'alunno risulterà formalmente iscritto) e con l'intero contesto scolastico e sociale.

A livello provinciale viene definita dal GLIP apposita convenzione – tipo, con l'individuazione di alcuni standard di base, riferiti al presente accordo.

14.2. – (Criteri di iscrizione)

L'individuazione degli alunni da orientare verso l'esperienza UEA avverrà su parere del competente Servizio USL, e sulla base della richiesta della famiglia interessata.

I criteri per l'individuazione del polo UEA terranno particolarmente conto dell'idoneità degli spazi, della ricettività della struttura scolastica, della professionalità degli operatori disponibili.

Anche per l'alunno grave non è opportuna un'eccessiva permanenza nello stesso ordine di scuola (o comunque successivamente oltre l'età cronologicamente prevista), né precluderne l'accesso ai gradi scolastici successivi.

In linea generale l'integrazione scolastica di alunni in situazione di particolare gravità richiede l'assunzione di un punto di vista non prettamente scolastico, ma la più ampia considerazione del progetto di vita del soggetto e la previsione di opportunità e raccordi con altre forme di educazione e socializzazione.

PARTE IV – “DOPO L’OBBLIGO SCOLASTICO”

15.FINALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA POST-OBBLIGATORIA

Gli interventi volti a prefigurare ulteriori percorsi formativi per gli alunni in situazione di handicap che hanno terminato la scuola dell’obbligo, rappresentano un nodo cruciale per la realizzazione di quel programma di piena integrazione scolastica, sociale e lavorativa che è preannunciato nella Legge 104/92 e tutelato dalla Carta Costituzionale.

L’integrazione nella scuola secondaria superiore rappresenta uno degli elementi portanti di tale programma - anche se non l’esclusivo- e dovrà rapportarsi con l’obiettivo ormai prossimo dell’ampliamento dell’obbligo scolastico.

La complessità della fascia di età adolescenziale interessata, la pluralità dei percorsi formativi possibili, il rapporto esplicito con le scelte ed i progetti esistenziali dei giovani e delle loro famiglie, richiedono una specifica assunzione di responsabilità da parte delle diverse istituzioni pubbliche che, a vario titolo, sono coinvolte nel problema.

Gli interventi dovranno prevedere: attività di orientamento, individuazione dei percorsi formativi, condizioni e garanzie per l’accesso, la progettazione educativa.

16. L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO

16.1 – (Finalità e caratteristiche)

Una corretta azione di orientamento dovrà consentire, con tempi idonei e percorsi educativi articolati, di identificare le potenzialità, gli interessi soggettivi ed un possibile progetto di vita corrispondente al miglior inserimento sociale e lavorativo.

Fondamentale è il coinvolgimento dei genitori in quanto responsabili del progetto di vita e delle scelte familiari; della scuola e dell’USL in quanto detentori delle competenze professionali necessarie e della conoscenza dell’alunno, degli Enti Locali in quanto rappresentano le risorse integrative e strumentali.

L’azione di orientamento viene sviluppata dal Consiglio di Classe per l’intera durata della frequenza della scuola media; si caratterizza come vera e propria azione formativa e pertanto non può limitarsi ad un’affrettata indicazione circa le scelte scolastiche successive dell’alunno. Anche la fase iniziale della nuova esperienza formativa dopo l’obbligo assume una funzione orientativa, volta a esplorare potenzialità, interessi, progetti esistenziali, attraverso tempi idonei e modalità articolate.

16.2 – (La mappa delle opportunità)

Le attività di orientamento devono trovare un effettivo supporto negli organismi ad esso deputati (Amministrazione provinciale – Ufficio Orientamento e formazione professionale e Distretti Scolastici), anche attraverso appositi servizi di informazione e consulenza.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere convocata un’apposita conferenza di servizio (tra amministrazione Provinciale, Provveditorato agli Studi, Aziende USL; Distretti Scolastici ed Amministrazioni Comunali) per verificare congiuntamente le opportunità di integrazione nel sistema formativo post-obbligatorio (scuola e/o formazione professionale) ed i criteri di regolazione della domanda/offerta di servizi, con il compito di sostenere le famiglie nell’individuazione della miglior scelta possibile.

16.3 – (Iscrizioni e percorsi formativi)

Sulla base del quadro delle opportunità formative, entro il termine delle pre-iscrizioni, dovrà essere definito per ogni alunno in uscita dalla scuola media – a cura del Gruppo di Lavoro di classe – un’ipotesi di percorso formativo post-obbligatorio, corredato degli eventuali pareri medico – legali (richiesti per talune tipologie di scuola secondaria).

Nel caso di valutazioni difformi fra scuola, servizi USL, famiglia, un attento compito di “filtro” e di “ri-orientamento” dovrà essere compiuto dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto cui è stata presentata domanda di prescrizione.

17. PERCORSI FORMATIVI DIFFERENZIATI

La formazione post-obbligatoria può comportare la previsione di opportunità diverse, nell’ambito della scuola secondaria superiore, della formazione professionale o di altre strutture socio-educative. Una ricognizione di tali opportunità è contenuta nella tabella allegata al documento (v.tavola 2).

In relazione ai percorsi formativi post-obbligo, possono essere individuati i seguenti percorsi:

- conseguimento del diploma di qualifica e/o maturità (ai sensi della norma di legge), nell’ambito dell’istruzione professionale statale;
- conseguimento di qualifica professionale nell’ambito della formazione professionale;
- potenziamento all’interno dei normali curricula scolastici – di peculiari capacità, certificabili a cura della scuola nell’attestato di frequenza, da utilizzarsi per un successivo inserimento lavorativo assistito;
- percorso sperimentale integrato di istruzione scolastica e di formazione professionale che preveda anche stages formativi protetti e/o rieducativi, con la collaborazione dei Centri di Formazione Professionale

Tali percorsi sono stabiliti inizialmente dagli organismi promotori dell'Orientamento e, successivamente - per quanto riguarda l'istruzione secondaria - dal Gruppo di Lavoro di Istituto che definisce le procedure legate al piano Educativo Personalizzato ed i referenti competenti. In tale ambito si acquisisce il principio del riconoscimento di crediti formativi.

18. CONDIZIONI E GARANZIE PER L'ACCESSO E L'INTEGRAZIONE

L'ulteriore qualificazione dell'integrazione scolastica richiede:

- Facilitazione del trasporto scolastico ed eliminazione delle barriere architettoniche (Enti Locali);
- Individuazione ed assegnazione di personale docente specializzato e pieno coinvolgimento dei docenti curricolari (Stato);
- Affidamento di compiti ad eventuale personale di supporto, definendone con chiarezza i profili professionali (Enti Locali);
- Garanzia di accesso ai laboratori ed ai servizi dell'Istituto e del territorio (Enti Locali);
- Dotazioni di materiale didattico ed utilizzo di tecnologie avanzate (Enti Locali e Stato);
- Eventuale promozione di progetti pilota (di "formazione integrata") in almeno un Istituto per comprensorio, individuato dal Gruppo di Lavoro Provinciale (GLIP).

Gli interventi previsti per legge vanno richiesti a cura della scuola, immediatamente dopo le iscrizioni degli alunni interessati.

I soggetti contraenti si impegnano a redigere entro un anno un dettagliato rapporto informativo circa il rispetto di tali condizioni nella scuola secondaria superiore, anche a seguito di risultanze di apposita ricerca conoscitiva da promuovere congiuntamente.

19. LA PROGETTAZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

19.1- (Procedure della progettazione)

Il processo di integrazione viene documentato dal PEP (Piano Educativo Personalizzato), attraverso le seguenti procedure:

- il Gruppo di Lavoro di Istituto stabilisce i traguardi generali del percorso educativo degli alunni handicappati, in connessione con le finalità proprie dell'istituto scolastico e definisce i criteri generali di conseguimento degli obiettivi, nonché le modalità per la loro valutazione
- il Consiglio di Classe elabora la programmazione didattica corrispondente (il PEP), sulla base di un'adeguata conoscenza dell'alunno (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico funzionale) e tenendo conto della normativa vigente
- il gruppo di lavoro effettua verifiche periodiche (settembre/dicembre/marzo/giugno)

19.2 – (Contenuti del PEP)

Principi fondamentali da rispettare nella definizione del PEP sono la co-progettazione, la co-responsabilità e la co-gestione dei percorsi integrati ed il riconoscimento dei risultati conseguiti nell'ambito dei diversi contesti, anche ai fini della certificazione finale. Si potrà realizzare un progetto formativo funzionale all'inserimento lavorativo anche attraverso l'alternanza della frequenza scolastica con stages e periodi di inserimento lavorativo protetto, oppure privilegiando la presenza di alunni con handicap nelle esperienze di borse studio-lavoro, o ancora sviluppando specifici progetti integrati di percorsi professionalizzanti di supporto ai programmi scolastici, di norma limitati al biennio della scuola Secondaria Superiore, d'intesa con le strutture della formazione professionale

19.3 – (Il coordinamento degli interventi)

A tal fine è essenziale perseguire il coordinamento e la continuità educativa tra tutti i docenti coinvolti. Il progetto infatti non può limitarsi alla specializzazione degli insegnanti di sostegno, bensì deve mirare alla riqualificazione generalizzata di tutti i docenti e gli operatori, nell'ottica definibile "dal sostegno ai sostegni".

Dovrà essere superata la rigidità nei diversi percorsi formativi, per utilizzare in modo coordinato e integrato le risorse esistenti, al fine di realizzare progetti di vita personalizzati, operando nella dimensione dell'educazione permanente.

Si tratta, in ultima analisi, di individuare le procedure per rendere omogeneo e funzionale il percorso di integrazione nel rispetto di ogni singola persona con handicap che ne è, al tempo stesso, protagonista e fruitrice.

Per quanto non specificamente previsto in questo paragrafo si rimanda alle indicazioni contenute nei restanti paragrafi del testo, che si riferisce nella sua generalità agli alunni di ogni ordine e grado scolastico.

PARTE V – COMPETENZE, PROFESSIONALITA', RUOLI

20. IL COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE

20.1 – (Il raccordo degli impegni)

Un efficace processo di integrazione scolastica può realizzarsi solo attraverso il massimo coinvolgimento degli enti chiamati dalla legge ad intervenire (Stato, USL, Enti Locali).

Gli accordi di programma (provinciali, comunali o sovracomunali) definiscono le modalità di intervento ed i criteri di assegnazione delle risorse e la loro contestualizzazione in relazione ai bisogni accertati, favorendo l'arricchimento degli interventi – base, che costituiscono obbligo di legge.

La ricognizione di tali obblighi è contenuta nella tabella allegata (v.tavola 3), che costituisce parte integrante del presente accordo.

20.2. – (L'integrazione delle professionalità)

In relazione a programmazioni territoriali definite, vanno favorite modalità di collaborazione e di integrazione dei diversi interventi, sulla base di una progettazione coordinata e condivisa, attivata da una tempestiva richiesta inoltrata dalla Scuola ad iscrizione avvenuta.

Particolare attenzione va posta nel reperimento e nella messa a disposizione di operatori professionalmente preparati e competenti. Ogni ente preposto si impegna doverosamente a fornire il personale di competenza nella misura minima garantita dalle norme nazionali e sulla base degli specifici accordi di programma.

Vanno altresì avviate esperienze (pilota) di formazione coordinata di operatori provenienti da diversi enti.

21. LE PROFESSIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DAI DIVERSI ENTI

21.1. – (Il ruolo dello Stato)

L'amministrazione scolastica si impegna ad utilizzare personale docente specializzato sull'handicap, secondo gli standard di legge, ed a migliorare la sensibilità e la qualificazione di tutto il personale sulle tematiche dell'integrazione scolastica, privilegiando progetti sperimentali e l'individuazione/valorizzazione di apposite figure/funzioni professionali.

21.2 – (Il ruolo dell'USL)

L'Azienda USL si impegna a mettere a disposizione le figure specializzate necessarie per garantire gli accertamenti diagnostici, l'ulteriore approfondimento della conoscenza, la consulenza alle scuole nella fase di progettazione degli interventi, il coordinamento con gli interventi terapeutici e riabilitativi, sulla base dello specifico atto di indirizzo nazionale, così come risulta precisato nel documento della Regione Emilia Romagna. Le USL, nel definire i loro interventi, terranno conto delle reali risorse disponibili, ma si impegnano per un adeguamento degli standard funzionali, in grado di soddisfare le esigenze derivanti dal presente accordo.

21.3 – (Il ruolo dell'Ente Locale)

L'Ente Locale garantisce personale addetto all'assistenza, interpretata come strategia volta a favorire la progressiva autonomia e la possibilità di comunicare degli alunni disabili. A tal fine sono individuati tre livelli di intervento:

- a) primo livello: prevede la sensibilizzazione, la qualificazione e l'impegno del personale non docente (statale e non statale), favorendo un'opportuna evoluzione della normativa contrattuale
- b) secondo livello: interventi mirati, con il ricorso a competenze qualificate secondo le specifiche esigenze, sono previsti nel caso di inserimento scolastico di alunni "gravi", o comunque non autosufficienti
- c) terzo livello: forme di collegamento fra le opportunità di integrazione scolastica e le opportunità e risorse dell'extrascuola, anche sulla base di specifici progetti

Spettano altresì agli Enti Locali gli interventi, precisati nell'allegato, volti ad assicurare la piena esplicazione del diritto all'educazione, nella duplice accezione di diritto all'accesso e diritto alla qualità dell'esperienza educativa

22. GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO

22.1. – (Profilo del docente specializzato)

Si tratta di un docente specializzato, con una specifica competenza in materia di integrazione, in possesso di particolare disponibilità e sensibilità pedagogica. Non è figura professionale, esclusivamente addetta al singolo alunno handicappato, ma piuttosto assicura un'azione di coordinamento di tutte le risorse umane, strumentali, immateriali che qualificano l'organizzazione dell'ambiente educativo. Ciò che qualifica l'integrazione è infatti la progettualità degli insegnanti (di base e di sostegno) e delle altre figure professionali coinvolte.

22.2. – (Diritti e doveri)

Il docente di sostegno:

- è titolare nell'istituto/circolo e viene utilizzato/assegnato alle classi sulla base di uno specifico progetto di istituto
- è contitolare e corresponsabile della classe cui è stato assegnato
- è in possesso di competenza culturale, disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa e relazionale con specializzazione sull'handicap
- partecipa a tutte le attività di competenza del consiglio di classe/interclasse e del Collegio dei Docenti, comprese le operazioni di valutazione

22.3- (L'organico dei docenti di sostegno)

Nella gestione del personale di sostegno statale l'Amministrazione Scolastica si impegna a:

- definire, sentito il parere del GLIS criteri trasparenti per l'assegnazione del personale di sostegno in deroga e in generale per l'assegnazione di organico alle unità scolastiche, promovendo forme di verifica della sua effettiva utilizzazione
- superare l'instabilità di organico, contenendo la forbice organico di diritto/fatto e garantendo la massima continuità dell'intervento (a cura del Gruppo di Scuola) attraverso opportuni strumenti ed un'adeguata documentazione
- valorizzare il ruolo degli insegnanti impegnati nell'integrazione, anche mediante progetti pilota rivolti ad una quota limitata di personale – formazione di formatori, quadri intermedi, referenti di istituto;
- promuovere il censimento ed il raccordo di tutte le opportunità presenti nel territorio (per favorire una corretta gestione del tempo di vita, di formazione, di tempo di svago, per l'alunno con handicap)

23. LE ATTIVITA' di FORMAZIONE DEL PERSONALE

23.1 – (Obiettivi di programma)

Va garantita la realizzazione di un corso annuale di formazione (almeno di 20 ore) per tutti gli insegnanti di sostegno in servizio nella Provincia su tematiche: a) di carattere pedagogico metodologico; b) sulle specifiche tipologie di handicap; I docenti di base impegnati nell'integrazione hanno l'obbligo di frequentare almeno un corso di formazione nell'ambito del ciclo scolastico di frequenza dell'alunno inserito.

A tal fine sarà riservata una quota finanziaria idonea nell'ambito del piano provinciale di aggiornamento (PPA).

23.2 – (Tipologia delle attività)

Le attività di formazione si svilupperanno secondo la seguente tipologia di intervento:

- a) livello territoriale: gruppi o corsi di formazione su base distrettuale, su tematiche trasversali (da organizzarsi con il coinvolgimento ed il supporto operativo dei distretti scolastici);
- b) livello consulenza: avvio di progetti di assistenza tecnica e ricerca/consulenza, da parte di enti pubblici e privati, da inserire nei programmi di sostegno al diritto allo studio (L.R. 6/1983) e finalizzati a valorizzare progetti "esemplari" raccogliendo la documentazione dell'esperienza. (almeno 1 progetto pilota per ogni zona comprensoriale)
- c) livello autoformazione (sviluppo di percorsi personalizzati di autoformazione e sviluppo professionale, attivando rapporti con i centri risorse (per attività di ricerca, documentazione, formazione)

23.3. – (I centri risorse per l'integrazione)

Costituisce obiettivo prioritario del presente programma l'individuazione, l'avvio, il potenziamento di appositi "Centri risorse per l'integrazione" in grado di svolgere un ruolo attivo nella ricerca, formazione e documentazione sui temi dell'integrazione scolastica.

Saranno riconosciuti di interesse provinciale, mediante apposita convenzione, due centri risorse "polivalenti" dislocati nei due territori sovracomunali di Forlì e Cesena.

Saranno successivamente attivati rapporti di convenzione con ulteriori centri monotematici o di ambito territoriale più limitato.

I soggetti (pubblici o privati) interessati alla stipula di convenzioni dovranno inoltrare apposita richiesta al GLIP ed impegnarsi ad operare sulla base del presente accordo di programma, ispirandosi alle linee della legislazione nazionale e regionale in materia di formazione e diritto allo studio.

23.4 – (Riconoscimento delle attività di aggiornamento)

L'Amministrazione scolastica si impegna a riconoscere il valore giuridico a tutti gli effetti delle diverse tipologie di aggiornamento svolte anche da altri enti, in convenzione o sulla base del presente accordo di programma. Vanno favorite opportune forme di coordinamento delle iniziative che si rivolgono ai diversi ruoli professionali ed operativi, per favorire modalità di lavoro inter-professionali.

24. GLI SPECIALISTI DEI SERVIZI USL

24.1 – (I Servizi USL di competenza)

Il Servizio di riferimento (area e settore) per l'attuazione degli interventi connessi all'integrazione scolastica viene definito da ogni Azienda USL sulla base degli orientamenti regionali in materia.

In particolare all'individuazione dell'alunno come portatore di handicap provvede il Servizio – del luogo di residenza – avvalendosi delle figure del medico specialista nella patologia denunciata ovvero dello psicologo. Le diagnosi cliniche saranno codificate sulla base della Griglia allegata all'Atto di Indirizzo – Assessorato regionale Sanità (1994). Spetta

alle figure responsabili decidere se utilizzare eventuale documentazione clinica e diagnostica prodotta dalla famiglia anche in forma privatistica.

24.2- (L'unità multidisciplinare)

Per la stesura della diagnosi funzionale (DF) le figure di cui al punto precedente potranno avvalersi della collaborazione di altri operatori professionali a disposizione del Servizio (neuropsichiatra infantile, altri specialisti, psicologi, logopedisti, terapisti della riabilitazione, educatori professionali). Un operatore viene individuato quale referente per il caso specifico, con preferenze per le figure del neuropsichiatra infantile e dello psicologo.

Gli specialisti della USL rappresentano nel loro insieme una unità multidisciplinare che partecipa successivamente alle procedure di stesura, di verifica e di aggiornamento del PDF (profilo dinamico funzionale) e del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), secondo le scadenze e le procedure previste dal presente accordo.

24.3 – (Collaborazione scuola – USL)

Un efficace sostegno al processo di integrazione scolastica, che si ponga quali obiettivi prioritari la precocità della diagnosi e del trattamento riabilitativo, la “presa in carico” del bambino con la sua famiglia, la collaborazione con la scuola, per migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione, di socializzazione, richiede interventi unitari e congiunti scuola/USL.

I Capi d'Istituto, garanti della complessiva progettazione organizzativa, educativa e didattica della scuola, prenderanno gli opportuni contatti con il responsabile del Servizio, anche mediante una conferenza territoriale di servizio congiunta convocata all'inizio di ogni anno scolastico, su base distrettuale. In detto incontro saranno definite le concrete modalità di collaborazione scuola/USL, sulla base delle indicazioni fornite dal presente accordo.

25. PERSONALE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

25.1- (Obbligatorietà degli interventi)

Il personale messo a disposizione dagli Enti Locali interviene in maniera specifica nella dimensione assistenziale (art.13/3°L.104). Gli interventi previsti dalle legge rivestono carattere di obbligatorietà. Vengono definite le seguenti professionalità:

25.2- (Personale Ausiliario)

Il primo livello è rappresentato dal personale non docente degli enti locali con generali compiti di assistenza – vigilanza; tale personale, cui vanno richiesti interventi non specifici, va comunque coinvolto in attività di collaborazione con il personale docente in presenza di ordinarie situazioni di integrazione (DPR 347/83). A fronte di particolari impegni va favorito un riconoscimento in termini giuridici ed economici (riqualificazione, incentivazione giuridica ed economica, ecc.)

Analogamente si potrà procedere per il personale non docente dipendente dall'Amministrazione scolastica (DPR 588/1985), anche con forme di incentivazione economica (DM 13-7-1989)

25.3- (Assistente di base)

Il secondo livello è rappresentato da personale non docente, con competenze riconducibili al profilo di “addetto all'assistenza di base” (in possesso di specifica qualificazione, attraverso appositi corsi di formazione regionale, ovvero di comprovata esperienza lavorativa nel settore). L'intervento va previsto in presenza di casi gravi e specifici, in cui debba essere sostenuta l'autonomia dell'alunno. Nel caso in cui l'ente locale acceda a forme di affidamento esterno di tali servizi, vanno previste specifiche garanzie di professionalità nelle convenzioni stipulate.

25.3 – (Educatore professionale)

Il terzo livello comprende personale con competenze riconducibili al profilo dell'educatore professionale, cioè di un operatore con funzione educativa, utilizzato in progetti specifici e limitati (ad es.: integrazione gravissimi, UEA, nuclei sperimentali, ecc.). L'assegnazione di detto personale richiede una specifica intesa/convenzione, che definisca compito, rapporti, verifiche.

25.4 – (Altre figure)

Ulteriore tipologia è rappresentata dalle figure di mediatore/traduttore e le diverse forme di assistenza per la comunicazione (con particolare riferimento alla scuola secondaria superiore). In questo ambito potrà essere considerato anche il ruolo degli studenti (tutor) e di figure di volontariato sociale e/o servizio civile.

Appartengono ad un diverso profilo:

- le figure pedagogiche di supporto alle attività di laboratori territoriali
- le funzioni di coordinamento degli interventi degli enti locali nei confronti dell'extrascuola (anche in forma consortile);
- le funzioni di documentarista o addetto ai centri-risorse;

- le funzioni di consulenza su progetti-pilota

25.5- (Partecipazione agli incontri)

Tali operatori vanno invitati negli appositi Gruppi di Lavoro, quando siano in discussione tematiche attinenti le opportunità formative extrascolastiche.

25.6 – (Referente dell’Ente Locale)

Ogni Amministrazione comunale provvede a designare un responsabile per i rapporti con le strutture USL e le istituzioni scolastiche, al fine di individuare con sicurezza un proprio referente per tutte le problematiche inerenti l’handicap e le conseguenti competenze dell’ente locale.

26. RESPONSABILITA’ E COORDINAMENTO NELLA SCUOLA

Il capo di istituto è responsabile del coordinamento organizzativo e didattico-educativo dell’integrazione; egli si avvale dell’apposito gruppo di lavoro H di istituto.

E’ opportuno, inoltre che nell’istituto scolastico siano a disposizione, in forma stabile e non marginale, alcune figure professionali intermedie (attualmente variamente denominate: psicopedagoga, operatore psicopedagogico, addetto alle attività psicopedagogiche).

Va promossa la formazione, per ogni istituto, di una figura di referente H, in grado di animare sotto il profilo pedagogico l’attività del Gruppo di lavoro di istituto e le ulteriori iniziative di formazione/progettazione.

TAVOLA 1 IL COORDINAMENTO DEGLI INCONTRI SCUOLA – SERVIZI SANITARI

Ordine scolastico	Certificazione + diagnosi	Profilo Dinamico F.	Progetto Educativo per.
Scuola materna			
1	C	CC	C
2	-	-	S/V
3	R	AA	S/V
Scuola elementare			
1	-	-	S/V
2	-	V	S/V
3	-	-	S/V
4	-	V	S/V
5	R	AA	S/V
Scuola media			
1	-	-	S/V
2	-	V	S/V
3	R	A A	S/V
Scuola superiore			
1	-	-	S/V
2	-	V	S/V
3	-	AA	S/V
4	-	V	S/V
5	-	-	S/V

Legenda:

C= conoscenza iniziale dell'alunno (C+DF+PDF+PEP)

R= rinnovo della certificazione + diagnosi funzionale

A = aggiornamento del profilo dinamico funzionale


V= valutazione del profilo dinamico funzionale

S/V = stesura/verifica del PEP (un incontro annuale, indi quadrimestrale o trimestrale)


Fonte: Atto di Indirizzo Ministero della Sanità (DM 24.02.1994)

Note: nel prospetto viene ipotizzato un percorso scolastico virtuale dai 3 ai 18 anni, con iscrizione di un alunno certificato all'inizio della scuola materna. Nel caso (probabile) di certificazione successiva il prospetto va ri-letto a partire dalla nuova situazione.

Tavola 2 – Le opportunità formative dopo l’obbligo scolastico
 Scuola dell’obbligo 14 anni 16 anni



Obbligo a 16 anni



Legenda: SMS =scuola media superiore
 FP = formazione professionale
 SMS/FP = integrazione di aspetti scolastici e professionali